

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 novembre 2021, n. 0189/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 042/Pres.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 042/Pres.

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPRReg 42/2014

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del DPRReg 42/2014

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del DPRReg 42/2014

Art. 4 Modifica all'articolo 7 del DPRReg 42/2014

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del DPRReg 42/2014

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del DPRReg 42/2014

Art. 7 Modifiche all'articolo 10 del DPRReg 42/2014

Art. 8 Modifiche all'articolo 11 del DPRReg 42/2014

Art. 9 Sostituzione dell'articolo 12 del DPRReg 42/2014

Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del DPRReg 42/2014

Art. 11 Modifiche all'articolo 14 del DPRReg 42/2014

Art. 12 Modifica all'articolo 15 del DPRReg 42/2014

Art. 13 Modifica all'articolo 17 del DPRReg 42/2014

Art. 14 Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 42/2014

Art. 15 Modifiche all'articolo 20 del DPRReg 42/2014

Art. 16 Modifiche all'articolo 21 del DPRReg 42/2014

Art. 17 Modifiche all'articolo 23 del DPRReg 42/2014

Art. 18 Modifiche all'articolo 24 del DPRReg 42/2014

Art. 19 Modifica all'articolo 31 del DPRReg 42/2014

Art. 20 Modifiche all'Allegato A del DPRReg 42/2014

Art. 21 Modifiche all'Allegato A bis del DPRReg 42/2014

Art. 22 Sostituzione dell'Allegato B del DPRReg 42/2014 con l'Allegato A

Art. 23 Disposizioni transitorie

Art. 24 Entrata in vigore

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPRReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b bis) sono inserite le seguenti:

<<b ter) progetto di aggregazione in rete: complesso coordinato di azioni di cui all'articolo 7, comma 2, e spese sostenute nell'ambito di almeno una delle fasi di cui all'articolo 8, realizzato:

1) da un insieme di PMI che presentano domanda per il tramite di un'impresa capofila di cui alla lettera e) o di un soggetto capofila di cui alla lettera e bis), oppure

2) da una rete con soggettività giuridica;

b quater) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

b quinquies) agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici: impresa che esercita attività di intermediazione immobiliare e che, quale mandataria o sub locatrice, ha gestito la locazione di almeno 30 unità abitative ammobiliate a uso turistico nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di incentivo e i 12 mesi antecedenti;

b sexies) progetto di aggregazione in rete di agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici: progetto di aggregazione in rete nel quale il cento per cento delle PMI, che realizzano il progetto stesso ai sensi della lettera b ter), numero 1), sono agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici;

b septies) progetto di aggregazione in rete di rete con soggettività giuridica composta da agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici: progetto di aggregazione in rete nel quale il cento per cento delle imprese componenti della rete con soggettività giuridica, che realizza il progetto stesso ai sensi della lettera b ter), numero 2), sono agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici;

b octies) innovazione: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della Pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;

2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;

3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane >>;

b) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: <<o con atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>;

c) alla fine della lettera f) sono aggiunte le parole: <<e il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG)>>;

d) alla lettera f bis) la parola: <<25.000>> è sostituita dalla seguente: <<40.000,00>>;

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del DPR 42/2014

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:

<<3ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, del regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 25.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, e l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.>>;

b) il comma 4 è abrogato;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 2), l'importo dell'incentivazione, a titolo di aiuto de minimis, è imputato alla rete con soggettività giuridica.>>.

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del DPRReg 42/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4/2013, beneficiano degli incentivi le PMI che realizzano il progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 1), o, in alternativa, la rete con soggettività giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 2)>>;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete, il progetto di aggregazione in rete è realizzato da due o più PMI, aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), di cui almeno una piccola impresa o microimpresa, e prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione ovvero lo sviluppo di un contratto di rete, in conformità a quanto previsto all'articolo 7, comma 1. Le PMI beneficiarie fanno parte di un medesimo contratto di rete o di una medesima rete con soggettività giuridica, rispettivamente già stipulato o già costituita al momento della presentazione della domanda nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), o, rispettivamente, ancora da stipulare ovvero ancora da costituire nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).>>;

c) al comma 1 ter dopo le parole: <<e prevede il consolidamento o l'esecuzione>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero lo sviluppo>>;

d) la lettera e bis) del comma 2 è abrogata;

2) alla lettera e ter) del comma 2 la parola: <<maggioranza>> è sostituita dalla seguente: <<totalità>> e alla fine sono aggiunte le seguenti: <<, di cui almeno una è una microimpresa o una piccola impresa>>;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<< Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti l'impresa presenta, utilizzando la modulistica prevista dal bando di cui all'articolo 11, comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis.>>.

Art. 4 Modifica all'articolo 7 del DPRReg 42/2014

1. Al comma 1 bis) dell'articolo 7 del decreto Presidente della Regione 42/2014 le parole: <<lo sviluppo della rete stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<una rete già formalmente costituita>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del DPR 42/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine dell'alinea del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: <<funzionali alla realizzazione del progetto stesso>>;

b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole: <<spese per l'acquisto e la realizzazione di>> sono inserite le seguenti: <<spazi e>>;

c) la lettera h) del comma 4 è sostituita dalla seguente: <<h) spese per l'acquisizione e il deposito di marchi, brevetti e diritti di licenza;>>;

d) al comma 4 bis le parole: <<cui all'articolo 7, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<aggregazione in rete>>.

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del DPR 42/2014

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: <<In conformità all'articolo 21, comma 4 ter, della legge regionale 4/2013, fermo quanto previsto dal predetto articolo 31 della legge regionale 7/2000, sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti>>;

b) la lettera i) del comma 3 è sostituita dalla seguente: <<i) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;>>.

Art. 7 Modifiche all'articolo 10 del DPR 42/2014

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<l'impresa abbia richiesto>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia stata richiesta>>;

b) al comma 2 dopo le parole: <<L'importo massimo dell'incentivo concedibile>> sono inserite le seguenti: <<per ogni singolo progetto di aggregazione>>;

c) al comma 2 bis dopo le parole <<dell'incentivo concedibile>> sono inserite le seguenti: <<per beneficiario>>;

d) al comma 3 dopo le parole <<L'importo minimo della spesa ammissibile>> sono aggiunte le seguenti: <<per ogni singolo progetto di aggregazione>>;

e) al comma 4 le parole: <<all'impresa>> sono sostituite dalle seguenti: <<al richiedente>>.

Art. 8 Modifiche all'articolo 11 del DPR 42/2014

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) dall'impresa capofila o dal soggetto capofila, nel caso in cui beneficiarie sono le PMI che partecipano alla realizzazione del progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 1);>>;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<b) dalla rete con soggettività giuridica, nel caso in cui beneficiaria è la rete con soggettività giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 2).>>;

c) la lettera a) del comma 1 bis è sostituita dalla seguente:

<<a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa alla quale si riferisce il progetto, di almeno una delle PMI partecipanti al progetto di aggregazione in rete;>>;

d) la lettera b) del comma 1 bis è sostituita dalla seguente:

<<b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa della rete con soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto.>>;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base provinciale, approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione.>>;

f) il comma 4 è abrogato;

g) il comma 5 è abrogato;

h) il comma 6 è abrogato;

i) al comma 7 le parole: <<anno solare>> sono sostituite dalla seguente: <<bando>>;

l) al comma 7 bis la parola:<<avviso>> è sostituita dalla seguente: <<bando>>;

m) il comma 9 è abrogato;

n) il comma 10 è abrogato;

o) il comma 11 è abrogato;

p) alla lettera a) del comma 12 la parola: <<dal>> è sostituita dalle seguenti: <<nel bando di cui al>>;

q) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

<<b) le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto un progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 1), realizzato dalle medesime PMI partecipanti o un progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 2), realizzato dalla medesima rete con soggettività giuridica;>>;

r) la lettera c) del comma 12 è abrogata;

s) alla lettera d) del comma 12 le parole: <<dal comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel bando di cui al comma 2.>>;

t) la lettera e) del comma 12 è abrogata.

Art. 9 Sostituzione dell'articolo 12 del DPR 42/2014

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse a disposizione su base provinciale per il finanziamento del

bando. Il riparto è effettuato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente. Il riparto delle risorse destinate al rifinanziamento del bando, che intervenga successivamente alla approvazione di tutte le graduatorie provinciali, è effettuato mediante deliberazione della Giunta regionale in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali medesime non finanziati per carenza di risorse.>>.

Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del DPRReg 42/2014

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<graduatoria ai sensi dei commi 1, 2 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<bando ai sensi dei commi 1, 3 e 6>>;

b) al comma 2 le parole: <<nell'avviso pubblicato dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel bando>>;

c) al comma 4 le parole: <<La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.>> sono soppresse;

d) al comma 6 le parole: <<16 bis della legge regionale 7/2000 >> sono sostituite dalle seguenti: <<10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)>>;

e) al comma 7 le parole: <<Sono ammissibili ad incentivazione i progetti che ricevono un punteggio totale non inferiore a 50.>> sono soppresse;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. A parità di punteggio è data preferenza ai progetti di aggregazione in rete di agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici e ai progetti di aggregazione in rete di rete con soggettività giuridica composta da agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici. Una volta applicata la priorità di cui al primo periodo, a parità di punteggio è data preferenza ai progetti con maggiore incidenza di finanziamento con risorse proprie dei beneficiari, espressa in termini di minor percentuale di intensità di incentivo richiesta.>>.

Art. 11 Modifiche all'articolo 14 del DPRReg 42/2014

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In caso di dotazione finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le domande ammesse su base provinciale, è seguito l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Qualora non tutte le domande rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede allo scorrimento della graduatoria mediante la concessione degli incentivi.>>;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 4 bis è abrogato.

Art. 12 Modifica all'articolo 15 del DPReg 42/2014

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituita dalla seguente:

<<b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione.>>.

Art. 13 Modifica all'articolo 17 del DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 dopo le parole: <<dell'impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o del soggetto capofila>> e le parole: <<o del soggetto capofila>> sono soppresse.

Art. 14 Modifiche all'articolo 19 del DPReg 42/2014

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: <<e ingresso>> sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 15 Modifiche all'articolo 20 del DPReg 42/2014

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il progetto di aggregazione in rete si intende concluso alla data della presentazione della rendicontazione.>>;

b) al comma 2 dopo le parole: <<dell'articolo 14, comma 5, lettera a),>> sono inserite le seguenti: << nel rispetto delle modalità stabilite con il bando di cui all'articolo 11, comma 2,>> e le parole: <<del soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Regione>>;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 16 Modifiche all'articolo 21 del DPReg 42/2014

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica la parola: <<Modalità>> è sostituita dalla seguente: <<Documentazione>>;

b) all'alinea del comma 1 le parole: <<in particolare>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto gestore>>;

c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) copia dei documenti di spesa intestati alle PMI che partecipano alla realizzazione del progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 1), ovvero, alla rete con soggettività giuridica che realizza il progetto di aggregazione in rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), numero 2), costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;>>;

d) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

<<c bis) relazione concernente la realizzazione del progetto di aggregazione in rete, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti.>>;

e) il comma 4 è abrogato;

f) il comma 5 è abrogato;

g) alla lettera a) del comma 6 la parola: <<rendicontati,>> è sostituita dalle seguenti: <<rendicontati quale>>;

h) dopo la lettera a) del comma 6 è inserita la seguente:

<<a bis) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio di pagamento con riferimento alla transazione effettuata;>>;

i) la lettera c) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

<<c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 500,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore.>>;

l) alla fine del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: <<ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento>>;

m) il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.>>.

Art. 17 Modifiche all'articolo 23 del DPR 42/2014

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) la lettera h) del comma 2 è abrogata;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della rete con soggettività giuridica beneficiaria, avente dimensione di PMI, comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), l'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1 bis, da parte della rete con soggettività giuridica beneficiaria, avente dimensione di grande impresa, comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso.>>;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La rideterminazione dell'incentivo di cui al comma 4 è operata in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La revoca e la rideterminazione dell'incentivo comportano la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 18 Modifiche all'articolo 24 del DPReg 42/2014

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<rete con soggettività giuridica beneficiaria>> sono aggiunte le seguenti: <<avente dimensione di PMI>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, la rete con soggettività giuridica beneficiaria avente dimensione di grande impresa è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, per cinque anni, e dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 1, per due anni, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione.>>;

c) al comma 2 le parole: <<al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 1 bis>>.

Art. 19 Modifica all'articolo 31 del DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 le parole: <<e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono soppresse.

Art. 20 Modifiche all'Allegato A del DPReg 42/2014

1. La rubrica dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituita dalla seguente: <<(Riferito all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 6, comma 3, lettera a)>>.

Art. 21 Modifiche all'Allegato A bis del DPReg 42/2014

1. La rubrica dell'allegato A bis del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituita dalla seguente: <<(Riferito all'articolo 3, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4 e all'articolo 6, comma 3, lettera a)>>.

Art. 22 Sostituzione dell'Allegato B del DPreg 42/2014 con l'allegato A

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 42/2014 riferito all'articolo 13, comma 7 è sostituito dall'Allegato A al presente decreto.

Art. 23 Disposizioni transitorie

1. La normativa regolamentare previgente continua ad applicarsi ai procedimenti relativi a domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La normativa previgente di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 42/2014, si applica ai pagamenti effettuati entro il giorno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento anche ai procedimenti relativi a domande presentate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A: sostituzione dell'allegato B al DPR n. 42/2014 (riferito all'articolo 13, comma 7)

<<Allegato B

riferito all'articolo 13, comma 7

Indicatore	Modalità	Punteggio /range
Qualità dell'aggregazione: 41 punti		
Numero delle PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione, nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)	In numero di: 3/4 = 5 punti 5/8 = 10 punti più di 8 = 15 punti	5 o 10 o 15
Numero di imprese partecipanti alla rete con soggettività giuridica nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)	In numero di: 3/4 = 5 punti 5/8 = 10 punti più di 8 = 15 punti	5 o 10 o 15
Previsione della continuità dell'attività di rete dopo la conclusione del progetto presentato	Punteggio per la durata di: - previsione di continuità fino a almeno 24 mesi: 1 punto - previsione di continuità per più di 24 mesi: 2 punti	1 o 2
Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), presentazione di progetto di aggregazione in rete di agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici (art. 2, comma 2, lett. b sexies)	sì/no	12

Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), presentazione di progetto di aggregazione in rete di rete con soggettività giuridica composta da agenzie immobiliari e/o società di gestione immobiliare turistica specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici (art. 2, comma 2, lett. b septies)	sì/no	12
Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), progetto di aggregazione in rete al quale partecipano PMI beneficiarie la cui attività primaria riguarda più divisioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007	2 divisioni: 2 punti 3 divisioni: 4 punti 4 divisioni: 8 punti 5 divisioni: 12 punti	2 0 4 0 8 0 12
Nel caso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), rete con soggettività giuridica le cui imprese partecipanti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e ter), svolgono attività primaria che riguarda più divisioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007	2 divisioni: 2 punti 3 divisioni: 4 punti 4 divisioni: 8 punti 5 divisioni: 12 punti	2 0 4 0 8 0 12
Qualità del progetto: 40		
Informatizzazione della rete e creazione/sviluppo di sito web	sì/no	10
Realizzazione di marketing integrato da parte della rete	sì/no	15
Introduzione di nuovi prodotti e/o processi e/o servizi	sì/no	15
Coerenza del progetto: 19 punti		
Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	buono = 2 eccellente = 5	2 0 5
Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 1	Massimo 6 punti attribuiti secondo la seguente formula: $P_i = P_{max} * (Val_{max} - Val_i) / (Val_{max} - Val_{min})$ Dove: P _i = punteggio assegnato P _{max} = punteggio massimo assegnabile (6)	da 0 a 6

	<p>Valmax = intensità massima richiedibile pari al 50% (valore: 50)</p> <p>Vali = intensità di incentivo richiesta (per intensità richieste pari o inferiori al 40%: valore 40)</p> <p>Valmin = intensità pari al 40% o inferiore (valore: 40)</p>	
<p>Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie</p>	<p>buono = 5</p> <p>eccellente = 8</p>	5 0 8